

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Il quadro normativo nazionale e regionale di riferimento specifico è costituito dalla L. 65/1986, L. 157/92, L.R. 4/2003, L.R. 9/2005, L.R. 31/2008, L.R. 6/2015, Decreto Ministeriale 4/03/1987 n.145, R.R. 4/2013 e s.m.i., cui si rimanda per quanto non previsto dal presente testo.

ART.1- Funzioni di polizia locale

- Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia locale di cui è titolare la Città metropolitana di Milano nelle materie proprie, attribuite o delegate.
- Lo stato giuridico del personale appartenente al Corpo di Polizia locale e le relative attribuzioni sono disciplinate dalla normativa vigente.
- Le funzioni svolte dal Corpo di Polizia Locale della Città metropolitana di Milano sono costituite dall'insieme delle attività di prevenzione, contrasto e repressione dei comportamenti previsti e puniti da leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti le materie di cui alle funzioni fondamentali ex art. 1 comma 44 e comma 85 L. 56/2014 tra le quali:
 - o Tutela e valorizzazione dell'ambiente
 - o Controllo in materia di trasporto privato, gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale.
- Le funzioni di cui sopra potranno essere svolte, nei limiti previsti dalle leggi vigenti, anche mediante azioni di coordinamento, raccordo e scambio di informazioni con le polizie locali dei Comuni della Città metropolitana di Milano e le Forze dell'Ordine, in sinergia con i servizi di vigilanza volontaria, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (L.R. 4/2003, L.R. 6/2015).

ART.2 - Organizzazione

1. Il Corpo di Polizia Locale è organizzato secondo principi gerarchici. Ciascun appartenente risponde al Comandante designato dall'Ente ai sensi della vigente normativa.
2. La determinazione del numero di addetti appartenenti al Corpo di Polizia Locale viene definita secondo criteri di funzionalità, economicità e semplificazione.
3. L'organico comprende:
 - Il Comandante
 - Gli Ufficiali
 - I Sottufficiali (ruolo ad esaurimento, vedasi R.R. n. 4/2013)
 - Gli Agenti.
4. Può essere assegnato al Corpo personale amministrativo per l'espletamento delle funzioni di supporto consentite.
5. I ruoli e i simboli distintivi di grado degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono articolati in base alle previsioni del vigente regolamento Regionale (R.R. n. 4/2013 e s.m.i.).
6. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti al saluto formale secondo le norme in uso.

ART. 3 - Compiti del Comandante

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale risponde direttamente al Sindaco metropolitano nelle materie di cui alla normativa vigente (L.65/1986).
2. Il Comandante, in ottemperanza alla vigente normativa:
 - sovrintende l'attività di Ufficiali, Sottufficiali e Agenti e l'articolazione del servizio;
 - disciplina le modalità di porto dell'uniforme;
 - cura le procedure per il porto dell'arma, anche fuori dal territorio della Città metropolitana di Milano nei casi previsti;
 - propone all'Amministrazione o adotta tutte le misure necessarie per il miglioramento del servizio, assicurando la formazione obbligatoria per Ufficiali e Agenti e l'aggiornamento professionale;
 - assicura il coordinamento delle attività con quelle delle Forze di Polizia, delle Polizie Locali, della Protezione Civile e della Vigilanza Ecologica Volontaria;
 - partecipa laddove previsto o su delega dell'Ente agli organismi previsti da Enti sovraordinati con particolare riguardo ai temi di coordinamento e presidio del territorio.

ART. 4 - Compiti del Vice Comandante

1. Le funzioni di Vice Comandante vengono svolte da un Ufficiale di Polizia Locale nominato con apposito provvedimento del Comandante.
2. Il Vice Comandante coadiuva il Comandante in tutte le sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. Eseguendo, inoltre, tutti gli incarichi affidati dal Comandante.
4. In assenza del Comandante e del Vice Comandante subentra l'Ufficiale più anziano.

ART. 5 - Compiti degli Ufficiali

1. Agli Ufficiali competono tutti i compiti e le attribuzioni specificamente previste per il ruolo, assorbendo la funzione e le attribuzioni degli Agenti laddove necessario.
2. In particolare ad essi compete:
 - 1) la responsabilità della direzione, controllo e indirizzo dell'attività e del personale assegnato, in ottemperanza ai doveri e agli obiettivi fissati, uniformandosi alle disposizioni ricevute e informando il Comandante delle azioni svolte;
 - 2) sovrintendere allo svolgimento dei servizi curando l'impiego efficiente del personale, vigilando sulla condotta e presiedendo con la propria azione le attività secondo le indicazioni del Comandante o di iniziativa;
 - 3) utilizzare diligentemente i mezzi e gli strumenti assegnati per il raggiungimento dei risultati, ovvero vigilare sul loro uso;
 - 4) adottare tutte le azioni necessarie al miglior espletamento dei compiti di istituto, raccogliendo e valutando eventuali indicazioni del personale sottoposto, proponendo l'adozione di eventuali misure di miglioramento del servizio al Comandante;
 - 5) assicurare e curare tutti gli adempimenti in materia di sequestri, tenuta dei registri e quant'altro correlato agli adempimenti relativi agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria;
 - 6) assicurare la continuità del servizio adottando ogni azione dovuta, utile o prevista e riferendo al Comandante, in caso di sua assenza, le azioni adottate.

ART. 6 - Compiti degli Agenti

1. Gli Agenti sono tenuti a:
 - a) rispettare ogni obbligo formativo previsto dalla legge e connesso al ruolo, il cui superamento con esito favorevole è condizione per l'espletamento dell'attività di polizia locale partecipando ad ogni aggiornamento e specializzazione offerta;
 - b) adempiere ai doveri d'ufficio e a quelli previsti da leggi e regolamenti, nell'ambito delle qualifiche ricoperte;
 - c) custodire, nel rispetto delle vigenti normative, con la massima cura e diligenza le armi, il materiale ed i mezzi strumentali/veicoli in dotazione;
 - d) presenziare alle riunioni di servizio indette dai superiori;
 - e) ai sensi dell'art. 3 della Legge 65/86 cooperare con l'Autorità Giudiziaria e le Forze di polizia dello Stato;
 - f) collaborare nell'ambito delle direttive del Comandante, in caso di calamità naturali o disastri, partecipando ai soccorsi e alle attività connesse;
 - g) scortare il Gonfalone, il Sindaco della Città metropolitana e gli organi Istituzionali in occasione di manifestazioni o cerimonie;
 - h) riferire in merito alle attività di Polizia Giudiziaria svolte, di iniziativa o su delega, ai propri superiori;
 - i) collaborare con le G.E.V. della Città metropolitana e con le guardie volontarie G.I.V. e G.V.V., coordinando l'impiego di queste ultime nella misura prevista dalle leggi vigenti.
2. Gli Agenti sono responsabili anche patrimonialmente per l'uso di materiali e mezzi strumentali/veicoli assegnati/in dotazione al Corpo di Polizia Locale per l'espletamento del servizio. In relazione ad eventuali introiti per le violazioni accertate, sono tenuti a versare tempestivamente gli eventuali importi secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

ART. 7- Doveri generali del personale

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono soggetti alla disciplina generale in materia di pubblico impiego.
2. Sono tenuti agli obblighi previsti dalla normativa in ragione dei ruoli ricoperti.
3. Sono tenuti a comportamenti di correttezza, lealtà e imparzialità nei confronti di superiori, colleghi, subalterni e pubblico.
4. Il personale del Corpo di Polizia Locale deve astenersi dal porre in atto comportamenti e atteggiamenti tali da arrecare pregiudizi all'onore ed al prestigio dell'Amministrazione.
5. Il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale è tenuto a mantenere costantemente aggiornati i registri delle attività svolte.
6. E' fatto divieto:
 - di prestarsi, anche gratuitamente, per il raggiungimento di fini privati;
 - di abbandonare il servizio assegnato, senza previa informazione e autorizzazione di un superiore.

ART. 8 - Modalità di espletamento del servizio

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale svolgono il servizio, salvo esplicita autorizzazione, in divisa. La divisa deve essere indossata in maniera conforme a leggi e regolamenti.
2. Il personale deve avere particolare cura della propria persona, evitando l'uso di accessori non espressamente previsti.
3. L'orario di lavoro è rilevato con gli strumenti previsti dall'Ente.
4. Per motivi di sicurezza il servizio esterno può essere geo-localizzato con apparati tecnologici.
5. Al di fuori dell'orario di servizio la Polizia Locale può assicurare un servizio di reperibilità nelle modalità e termini previsti dalle vigenti norme contrattuali.

ART. 9 - Dotazione, porto delle armi, delle munizioni, dei mezzi di coazione fisica, degli strumenti di autotutela

1. La Città metropolitana di Milano fornisce al Corpo di Polizia Locale mezzi, strumenti e dotazioni per l'espletamento del servizio.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale che abbiano la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e che siano idonei, per aver superato con esito favorevole la formazione obbligatoria e l'annuale addestramento, sono dotati di arma individuale.
3. Il personale espleta i servizi con l'arma in dotazione.
4. L'arma individuale è dotazione strettamente personale di proprietà della Città metropolitana di Milano ed è assegnata in via continuativa. Deve essere portata completa di caricatore, caricatore di riserva e relativo munizionamento e custodita con dovuta diligenza.
5. Il provvedimento di assegnazione è soggetto alla procedura annuale prevista dalla vigente normativa in materia di rilascio del porto d'armi per difesa personale, anche in materia di requisiti psico-fisici.
6. Il Corpo di Polizia Locale può essere dotato di armi lunghe che possono essere date in dotazione ai singoli operatori. Gli ufficiali responsabili curano la tenuta dei registri di cui all'art. 14 D.M. 145/87 e ogni altro obbligo di legge.
7. Le dotazioni affidate non possono essere in alcun modo alterate/modificate.
8. Può essere prevista la dotazione della sciabola per i soli servizi di rappresentanza in occasione di feste o funzioni pubbliche.

ART. 10 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, della deliberazione di approvazione del medesimo, all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Milano.